

COMUNE DI ASSORO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 115

Oggetto:

Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022 - 2024. Variazione e Integrazione delibera di G.M. n. 80 del 06/06/2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 09:00 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
TOSETTO AMBRA	Vice Sindaco		X
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
BERTINI GIUSEPPE	Assessore	X	
BANNO' SALVATORE	Assessore	X	

Presiede il Sindaco LICCIARDO ANTONIO

Partecipa il Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 84 in data 21/10/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 85 in data 21/10/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 25/10/2022., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio2022/2024;

Viso il piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 adottato con delibera di G.M. n.80 del 06/09/2022;

RICHIAMATO l'art.1 comma 563 della legge di bilancio 2022 (L.234/2021) il quale ha disposto l'assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del fondo di solidarietà comunale ai comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze del 08/08/2022 con il quale sono stati assegnati al comune di Assoro € 25.604,12 per lo sviluppo dei servizi sociali;

PRESO ATTO che con lo stesso decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e di eventuale recupero dei contributi assegnati nel caso non risultassero destinati ai servizi sociali;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 99 del 03/11/2022, con la quale l'amministrazione ha fornito gli indirizzi circa le modalità di destinazione delle risorse in argomento prevedendo, fra le altre, Di incrementare le ore all'Assistente sociale, già assunta a tempo indeterminato e parziale per n. 16 ore settimanali, di ulteriori 20 ore settimanali per raggiungere il LEP (li vello essenziale delle prestazioni) ed assicurare il rapporto di 1:6500 assistente sociale/popolazione, che in atto risulta pari a 0,44 anziché di n. 1 assistente sociale, mediante la trasformazione del contratto in essere da par time a full time";

RILEVATO che il passaggio da tempo parziale a tempo pieno del personale assunto ab origine part-time è assimilabile a nuova assunzione in quanto assorbirebbe nuove capacità assunzionali;

CHE a sostegno di tale tesi si rinvia solo, in modo parziale, alle disposizioni di cui all'art.3, comma 101, della Legge n. 244/2007 le quali stabiliscono che " per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"; Nel periodo successivo della citata norma è anche previsto che " In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta", **RILEVATO** che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

RILEVATO che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

VISTA la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

VISTO l'allegato "B"alla delibera di G.M. n. 80 del 06/09/2020 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

PRESO ATTO che tale valore è compreso tra il valore della soglia di virtuosità (A) e il valore di rientro della maggiore spesa (B);

RICHIAMATO l'art. 57, comma 3 septies, della legge di conversione del d.l. n. 104/2020, il quale stabilisce che, a partire dal 2021, vengono sterilizzate, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019, sia le spese che le entrate dei Comuni, per le assunzioni che sono finanziate, anche parzialmente da parte di altri soggetti, e che quindi, a tal fine la spesa deve essere esclusa da quella per il personale e le entrate devono essere escluse da quelle correnti che servono a determinare tale rapporto;

PRESO ATTO che per le motivazioni sopra esposte la trasformazione del rapporto di lavoro dell'assistente sociale da part time a full time non incide sulle capacità assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019, e che pertanto resta confermato l'allegato "B" di cui alla delibera di G.M. n.80 del 06/09/2022, con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

RILEVATO che il Sindaco, per le vie brevi, ha dato disposizione al responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale di integrare il piano del fabbisogno del personale 2022-2024, inserendo l'assunzione di n.2 unità lavorative di personale di categoria "C", con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza per 12 ore lavorative settimanali ciascuno, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per il periodo 1 gennaio 2023 - 30 giugno 2023;

RILEVATO che l'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 dispone che: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000, abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' Amministrazione di provenienza."

VISTO il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma

introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (oggi, art. 53, c. 7, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018);

RILEVATO che ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9, D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono essere stipulati "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale..."

VISTO l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nel testo vigente, che dispone:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può esse9e superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

ATTESO CHE con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha volute porre un limite alle

spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;

RILEVATO inoltre che l'art. 50, c. 4, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa, prevedendo che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono le seguenti:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

PRESO ATTO che ai fini dell'applicazione dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non rilevano le disposizioni di cui al D.M. 17 marzo 2020, poiché l'art. 1, c. 1 di quest'ultimo decreto dispone che le norme ivi contenute riguardano esclusivamente "le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato";

CONSIDERATO perciò che, al fine di determinare la soglia di spesa per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è necessario comunque prendere in considerazione il rispetto dei limiti di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, attualmente in vigore;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.1/2017, la quale ha chiaritoo che nel caso in cui l'ente non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite a rapporti di lavoro flessibile né nel 2009, nel triennio 2007-2009, è possibile ricorrere a personale con forme flessibili di lavoro nei limiti ritenuti strettamente necessari per far fronte a servizi essenziali;

VISTO inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: "Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente";

RICHIAMATO inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: "Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni — Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.80 in data 06/09/2020, esecutiva ai

sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell' Ente per gli anni 2022-2024";

RAVVISATA la necessità di variare ed integrare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

VISTO il prospetto "A", allegato al presente atto, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

RILEVATO che la spesa totale derivante dalla variazione e integrazione del piano triennale delle assunzioni 2022 – 2024 adottato con la delibera di G.M. 80 del 06/09/2022 è inferiore alla spesa potenziale massima (A);

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

RITENUTO di approvare la nuova dotazione organica dell'ente , prevedendo la trasformazione del posto dell'assistente sociale, categoria D1, già coperto, da part time a full time, con decorrenza dall'01/12/2022 (allegato D);

VISTO il piano occupazionale 2022-2024, allegato C) alla presente deliberazione, predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata, tenendo altresì conto della direttiva del Sindaco sopracitata;

DATO ATTO in particolare che il nuovo piano occupazionale 2022-2024. prevede complessivamente l'utilizzo di n.2 unità lavorative di personale di categoria "C", con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza per 12 ore lavorative settimanali ciascuno, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per il periodo 1 gennaio 2023- 30 giugno 2023, e la trasformazione del posto dell'assistente sociale da part time a full time;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

VISTO il D.M. 17 marzo 2020;

Previa acquisizione del parere del Revisore Unico;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia,

- 1. Di trasformare con decorrenza 01/12/2022 il posto dell'assistente sociale, categoria D1, già coperto a tempo parziale e indeterminato, in full time;
- 2. Di dare atto che la trasformazione del posto di cui al punto 1, non modifica il valore soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, pari al 27,20%, determinato con G.M. n. 80 del 06/09/2022 ad oggetto "Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024, all."B";
- 3. Di dare atto, inoltre, che per effetto della predetta trasformazione, il posto di assistente sociale a part time viene soppresso;
- 4. Di procedere all'assunzione a tempo determinato di n. 2 unità lavorative di personale di categoria "C", con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza per 12 ore lavorative settimanali ciascuno, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per il periodo 1 gennaio 2023- 30 giugno 2023, dando atto del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni a tempo determinato;
- 5. Di dare atto che per le assunzioni a tempo determinato non rilevano le disposizioni di cui al D.M. 17 marzo 2020, poiché l'art. 1, c. 1 di quest'ultimo decreto dispone

- che le norme ivi contenute riguardano esclusivamente "le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato";
- 6. Di approvare il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024, come da allegato "C", parte integrante della presente delibera;
- 7. Di riapprovare la dotazione organica dell'Ente, allegato "D", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 8. Di accertare che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale così come modificati e l'integrati sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'allegato "A", da cui si evince il rispetto dell'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296;
- 9. Dii dare atto che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2022-2024 in corso di variazione;
- 10. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 2024 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
- 11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica; ${}^\star_{}$

MUSTICA ROSALIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

MUSTICA ROSALIA

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

II Sindaco

Il Segretario Generale

PANTO' ANTONINO

LICCIARDO ANTONIO

Dott. ENSABELLA FILIPPO

	Su	conforme	relazione	dell'impiegato	responsabile
--	----	----------	-----------	----------------	--------------

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____.

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

II Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: - E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/11/2022 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991. Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO